

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 80/CGF – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

1) RICORSO DELL’A.S.D. MECOBIL PESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE INFLITTE ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA DEL CALCIATORE FALCONE CRESCENZO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

SEGUITO GARA MECOBIL PESE-SCAFATI S. MARIA C5 DEL 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)

La ASD Mecobil Pese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 196 dell’11 novembre 2009 con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di €1.500,00, nonché la squalifica del campo di giuoco per quattro gare, in conseguenza dei fatti avvenuti nel corso dell’incontro la Scafati Santa Maria disputato in data 7 novembre 2009.

A sostegno del reclamo la ASD Mecobil Pese sosteneva che la sanzione stabilita doveva considerarsi eccessiva rispetto all’entità dei fatti accaduti sia perché, ad avviso della reclamante, la distanza della ringhiera dal campo avrebbe reso difficile colpire l’arbitro, sia perché la protesta, dopo la conclusione della gara, da parte di un soggetto qualificatosi come presidente (ma che non avrebbe rivestito tale qualifica) avrebbe assunto un tono, per così dire folcloristico, sia perché, infine, dalla comparazione con altri precedenti giurisprudenziali sarebbe emersa una sproporzione della predetta sanzione.

Sulla base di queste considerazioni chiedeva alla Corte di mitigare le sanzioni.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Dal rapporto arbitrale redatto alla fine della gara e dal dettagliato ed analitico supplemento redatto dallo stesso arbitro risulta, sotto diversi profili, la gravità dei comportamenti che avevano indotto il giudice sportivo ad infliggere le sanzioni contestate. In particolare vanno sottolineati gli atti di violenza (alcuni schiaffi) inferti all’arbitro alla presenza di testimoni (il commissario di Campo, il Dirigente accompagnatore della stessa Mecobil e il Dirigente addetto agli arbitri), nonché le offese violente ed, infine, la circostanza dell’intervento della forza pubblica che, solamente, consentiva di riportare la situazione alla normalità.

Al predetto rapporto arbitrale, tanto più quando esso assume carattere analitico e dettagliato in ordine alla ricostruzione dei fatti, va certamente riconosciuto valore probatorio privilegiato con la conseguenza che il reclamo proposto si rivela del tutto infondato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mecobil Pese di San Vitaliano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACF MILAN/ACF BRESCIA DEL 10.10.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 05.11.2009)

L’A.C.F. Milan ha impugnato davanti a questa Corte la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 19 del 5.11.2009) che, confermando quanto già deciso, in primo grado, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 16 del 15.10.2009), disponeva la ripetizione della gara Milan/Brescia Femminile del 10.10.2009 valevole per il Campionato Regionale Femminile Juniores, gara non disputata per motivi non imputabili alla società ospitata che a causa di disguidi di ordine amministrativo non si era presentata in campo.

Contesta la motivazione addotta a fondamento del provvedimento impugnato e chiede che all’avversaria vengano applicate le sanzioni previste dall’art. 17 C.G.S..

Il ricorso non è ammissibile.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su di un doppio grado di giudizio.

Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 C.G.S. che al 1° comma precisa come la Corte di Giustizia Federale sia “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, C.G.S. applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali.

Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente e quindi non ammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete